

Il Nostro Volto

Statuto della Gioventù Francescana d'Italia

I - Gioventù Francescana d'Italia (GiFra)

Art. 1 - Identità

La Gioventù Francescana (GiFra) è la fraternità di giovani che si sentono chiamati dallo Spirito Santo a vivere l'esperienza della vita cristiana, nella Chiesa e nel mondo, alla luce dell'esperienza di san Francesco d'Assisi. I giovani maturano la loro vocazione, all'interno della famiglia francescana, nella secolarità.

Art. 2 - Appartenenza alla famiglia francescana

La GiFra appartiene alla famiglia francescana come parte integrante dell'Ordine Francescano Secolare (OFS) e considera la sua Regola¹ come documento di ispirazione per la crescita della propria vocazione cristiana e francescana².

- a. La cura pastorale e l'assistenza spirituale della GiFra sono affidate al Primo Ordine Francescano (OFM, OFMConv, OFMCap)³ e al Terz'Ordine Regolare (TOR).
- b. A motivo del grande legame spirituale del padre san Francesco con la sua pianticella santa Chiara d'Assisi, la GiFra intesse relazioni fraterne e di preghiera con le sorelle del Secondo Ordine e delle altre congregazioni religiose, per arricchire l'esperienza della fraternità.

Art. 3 - La Patrona

I giovani francescani si affidano, nella preghiera, ai santi Francesco e Chiara d'Assisi, ai patroni dell'OFS san Ludovico, re di Francia, e santa Elisabetta d'Ungheria e alla particolare intercessione di santa Rosa da Viterbo⁴, loro celeste patrona.

Art. 4 - I giovani francescani

Al cammino della GiFra appartengono giovani cristiani cattolici di un'età compresa tra i 14 e i 30 anni, che cercano di conoscere la propria vocazione come progetto di vita all'interno della Chiesa.⁵

I membri della GiFra vengono detti "*giovani francescani*" o più semplicemente "*gifrini*".

Si considerano:

- a. Gifrino "*promesso*" il giovane che ha celebrato il *Rito della Promessa* nell'anno fraterno in corso e che consapevolmente sceglie di vivere nella fraternità in modo attivo e di avviare un cammino di conoscenza della propria vocazione.
- b. Gifrino "*non promesso*" il giovane che non ha celebrato la sua prima Promessa o che ha deciso di non rinnovarla, partecipando al cammino della fraternità.

¹ Il 24 giugno 1978 il pontefice Paolo VI approva la Regola dell'OFS, abrogando e sostituendo la precedente di papa Leone XIII del 30 maggio 1883.

² Cfr. CCGG OFS, artt. 96-97.

³ OFM: Ordine Frati Minori; OFMConv: Ordine Frati Minori Conventuali; OFMCap: Ordine Frati Minori Cappuccini.

⁴ La Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti il 2 febbraio 2020 ha firmato il Decreto di santa Rosa da Viterbo come patrona della Gioventù Francescana d'Italia (2 feb. 2020; Prot. 38/20).

⁵ Cfr. CIOFS, Statuto della fraternità internazionale dell'Ordine Francescano Secolare, art. 69,1.

II - Forma di vita della Gioventù Francescana

Art. 5 - Il Vangelo come guida

La scelta di vita dei giovani francescani è il Vangelo: in ogni Sua parola così come in ogni uomo essi fanno di incontrare Gesù Cristo; per questo si impegnano assiduamente “a passare dal Vangelo alla Vita e dalla Vita al Vangelo”⁶.

Art. 6 - La “Forma di vita”

I giovani francescani:

- a. Ricerchino la persona vivente e operante di Cristo nei fratelli, nella Sacra Scrittura, nella Chiesa e nelle azioni liturgiche⁷.
- b. Sepolti e resuscitati con Cristo nel Battesimo che li rende membri vivi della Chiesa, [...] si facciano testimoni e strumenti della sua missione tra gli uomini, annunciando Cristo con la vita e con la parola. Ispirati a san Francesco e con lui chiamati a ricostruire la Chiesa, si impegnino a vivere in piena comunione con il Papa, i Vescovi e i Sacerdoti in un fiducioso e aperto dialogo di creatività apostolica⁸.
- c. In virtù della loro vocazione, sospinti dalla dinamica del Vangelo, conformino il loro modo di pensare e di agire a quello di Cristo mediante un radicale mutamento interiore che lo stesso Vangelo designa con il nome di "conversione", la quale, per l'umana fragilità, deve essere attuata ogni giorno. In questo cammino di rinnovamento, il sacramento della Riconciliazione è segno privilegiato della misericordia del Padre e sorgente di grazia⁹.
- d. Come Gesù fu il vero adoratore del Padre, così facciano della preghiera e della contemplazione l'anima del proprio essere e del proprio operare. Partecipino alla vita sacramentale della Chiesa, soprattutto all'Eucaristia, e si associno alla preghiera liturgica in una delle forme dalla Chiesa stessa proposte, rivivendo così i misteri della vita di Cristo¹⁰.
- e. La Vergine Maria, umile serva del Signore, disponibile alla sua parola e a tutti i suoi appelli, fu circondata da Francesco di indicibile amore e fu designata Protettrice e Avvocata della sua famiglia. I giovani francescani manifestino a Lei il loro ardente amore, con l'imitazione della sua incondizionata disponibilità e nella effusione di una fiduciosa e cosciente preghiera¹¹.
- f. Unendosi all'obbedienza redentrice di Gesù, che depose la sua volontà in quella del Padre, adempiano fedelmente agli impegni propri della condizione di ciascuno nelle diverse circostanze della vita, e seguano Cristo povero e crocifisso, testimoniandolo anche fra le difficoltà e le persecuzioni¹².
- g. Cerchino nel distacco e nell'uso una giusta relazione ai beni terreni, semplificando le proprie materiali esigenze; siano consapevoli, poi, di essere, secondo il Vangelo, amministratori dei beni ricevuti a favore dei figli di Dio. Così, nello spirito delle “Beatitudini”, s'adoperino a purificare il cuore da ogni tendenza e cupidigia di possesso e di dominio, quali “pellegrini e forestieri” in cammino verso la Casa del Padre¹³.
- h. Testimoni dei beni futuri e impegnati nella vocazione abbracciata all'acquisto della purità

⁶ Regola OFS, art. 4.

⁷ Regola OFS, art. 5.

⁸ Regola OFS, art. 6.

⁹ Regola OFS, art. 7.

¹⁰ Regola OFS, art. 8.

¹¹ Regola OFS, art. 9.

¹² Regola OFS, art. 10.

¹³ Regola OFS, art. 11.

di cuore, si renderanno così liberi all'amore di Dio e dei fratelli¹⁴.

- i. Accolgano tutti gli uomini con animo umile e cortese, come dono del Signore e immagine di Cristo. Il senso di fraternità li renderà lieti di mettersi alla pari con tutti gli uomini, specialmente dei più piccoli, per i quali si sforzeranno di creare condizioni di vita degne di creature redente da Cristo¹⁵.
- j. Chiamati, insieme con tutti gli uomini di buona volontà, a costruire un mondo più fraterno ed evangelico per la realizzazione del Regno di Dio, consapevoli che "chiunque segue Cristo, Uomo perfetto, si fa lui pure più uomo", esercitino con competenza le proprie responsabilità nello spirito cristiano di servizio¹⁶.
- k. Siano presenti con la testimonianza della propria vita umana e anche con iniziative coraggiose tanto individuali che comunitarie, nella promozione della giustizia e in particolare nel campo della vita pubblica, impegnandosi in scelte concrete e coerenti alla loro fede¹⁷.
- l. Reputino il lavoro come dono e come partecipazione alla creazione, redenzione e servizio della comunità umana¹⁸. Allo stesso modo è bene considerare anche lo studio come fondamentale e necessario.
- m. Nella loro famiglia vivano lo spirito francescano di pace, fedeltà e rispetto della vita, sforzandosi di farne il segno di un mondo già rinnovato in Cristo¹⁹.
- n. Abbiano rispetto verso le altre creature, animate e inanimate, che "dell'Altissimo portano significazione", e si sforzino di passare dalla tentazione di sfruttamento al francescano concetto di fratellanza universale²⁰.
- o. Quali portatori di pace e memori che essa va costruita continuamente, ricerchino le vie dell'unità e delle fraterne intese, attraverso il dialogo, fiduciosi nella presenza del germe divino che è nell'uomo e nella potenza trasformatrice dell'amore e del perdono. Messaggeri di perfetta letizia, in ogni circostanza, si sforzino di portare agli altri la gioia e la speranza. Innestati alla Risurrezione di Cristo, la quale dà il vero significato a Sorella Morte, tendano con serenità all'incontro definitivo con il Padre²¹.

¹⁴ Regola OFS, art. 12.

¹⁵ Regola OFS, art. 13.

¹⁶ Regola OFS, art. 14.

¹⁷ Regola OFS, art. 15.

¹⁸ Regola OFS, art. 16.

¹⁹ Regola OFS, art. 17.

²⁰ Regola OFS, art. 18.

²¹ Regola OFS, art. 19.

III - Vita in fraternità

Art. 7 - Un cammino di discernimento vocazionale

1. La Gioventù Francescana è un cammino di discernimento vocazionale finalizzato alla maturazione umana e spirituale sull'esempio dei santi Francesco e Chiara d'Assisi. I giovani, mediante il coinvolgimento in un percorso di vita fraterna, sono accompagnati nelle scelte concrete della vita quotidiana, spazio privilegiato in cui Dio li aiuta a comprendere la loro personale vocazione.
2. Il discernimento vocazionale comprende:
 - a. la scelta di confermare il carisma francescano o di aprirsi a qualsiasi carisma vivo all'interno della Chiesa;
 - b. riconoscere il proprio stato di vita.
3. I giovani francescani, custodendosi vicendevolmente, appartengono a una fraternità ed è in questa che vivono il loro discernimento vocazionale.
4. Per realizzare pienamente la "Forma di vita" i giovani francescani, in comunione e collaborazione con tutta la famiglia francescana:
 - a. Vivono la fraternità come un segno visibile della Chiesa, come comunità d'amore e luogo adatto in cui sviluppare la propria vocazione umana, cristiana e francescana;
 - b. Vivono appieno e con responsabilità lo studio, la professione lavorativa, l'impegno sociale e politico, la gestione del tempo e quella dei beni materiali secondo uno stile di vita di condivisione²²;
 - c. Si aprono a forme di collaborazione con la Chiesa locale e con le altre realtà ecclesiali allo scopo di un arricchimento reciproco e per far risplendere i diversi carismi presenti nell'unico corpo che è la Chiesa;
 - d. Sono responsabili della formazione, che è l'arte di educare alla e nella fede in Gesù. Per raggiungere gli obiettivi educativi, gli itinerari formativi sono flessibili nella forma e nei contenuti e devono riguardare le dimensioni umana, cristiana e francescana²³;
 - e. Rispondono attivamente alla proposta formativa offerta dalle fraternità ai vari livelli attraverso sussidi, percorsi di formazione, esercizi e ritiri spirituali, momenti di preghiera, condivisione fraterna e iniziative simili come i Capitoli elettivi e fraterni;
 - f. Promuovono forme di evangelizzazione e di apostolato avvalendosi di tutti i mezzi di comunicazione secondo le indicazioni della Chiesa;
 - g. Si impegnano a conoscere il proprio territorio, cooperando per il bene comune con associazioni ed enti e testimoniando la propria fede.

Art. 8 - I tempi del cammino vocazionale

Il cammino vocazionale del gifrino si articola nei seguenti tempi: iniziazione; formazione per la promessa GiFra; risposta alla chiamata²⁴.

Ai fini di tale cammino si considera:

- a. "*Gifrino iniziato*" il giovane che celebra il *Rito di Iniziazione*;
- b. "*Gifrino promesso*" il giovane che ha celebrato il *Rito della Promessa* nell'anno fraterno in corso;
- c. "*Gifrino non rinnovato*" il giovane che, dopo aver emesso la Promessa, sceglie di non confermare la medesima nell'ultimo anno fraterno.

Per una più mirata organizzazione delle esperienze e dei percorsi formativi, la GiFra considera le seguenti fasce d'età: adolescenti (14-17 anni); giovani (18-24 anni); giovani-adulti (25-30 anni).

²² Cfr. Modello di statuti nazionali, nn. 9-18.

²³ Cfr. CIOFS Statuto della Fraternità internazionale dell'Ordine Francescano Secolare, art. 68, 3.

²⁴ Cfr. Modello di statuti nazionali, n. 23.

Art. 9 - Iniziazione

1. Il tempo di iniziazione nella GiFra è il periodo di approfondimento battesimale, di ricerca, di presa di contatto, di avvicinamento, di accoglienza nella fraternità, che si compie con il *rito di iniziazione* che avvia il tempo della formazione per la Promessa.
2. L'**obiettivo** è proporre un'esperienza personale di fede cristiana contraddistinta dal carisma francescano in fraternità, riconoscendo la chiamata di Dio nel proprio cuore e scoprendo la fraternità della GiFra come luogo per vivere un cammino vocazionale.
3. La **durata**, secondo la valutazione del Consiglio locale, è di almeno tre mesi. Questo tempo può prevedere incontri dedicati. La durata e la modalità degli incontri previsti variano in funzione della maturità del singolo, del gruppo di iniziandi o della fraternità in formazione.
4. I **contenuti** del tempo di iniziazione sono:
 - a. conoscenza del Vangelo e della proposta di vita cristiana;
 - b. conoscenza dell'esperienza di san Francesco e santa Chiara e della famiglia francescana.
5. Nel *Rito dell'Iniziazione*, celebrato durante un momento di preghiera, ai fratelli e alle sorelle si consegnano il *Vangelo* e lo *Statuto*.

Art. 10 - Formazione per la Promessa GiFra

1. Il percorso di formazione per la Promessa è il tempo per conoscere e vivere il Vangelo nella propria fraternità secondo l'esempio di san Francesco d'Assisi, traducendo nella quotidianità la "forma di vita" in vista di una scelta vocazionale.
2. L'**obiettivo** è quello di integrare pienamente il giovane nella famiglia francescana e aiutarlo a impegnarsi nella vita con la scelta consapevole della Promessa, che scaturisce dalla preghiera e dall'ascolto attento e personale della Parola di Dio.
3. La **durata** della formazione, secondo la valutazione del Consiglio locale, è di almeno un anno.
4. I **contenuti** del tempo della formazione per la Promessa sono:
 - a. approfondimento del Vangelo e della proposta di vita cristiana;
 - b. approfondimento dell'identità del giovane francescano secondo i quattro pilastri della Promessa (*Eucaristia come centro, Vangelo come guida, Chiesa come madre, poveri e ultimi come fratelli*), e della spiritualità francescana in chiave vocazionale²⁵;
 - c. conoscenza del presente *Statuto* della GiFra d'Italia, *Il Nostro Volto*.
5. La promessa non è necessaria conseguenza del percorso vissuto, ma espressione del discernimento comune. Il giovane, dopo attento discernimento, manifesti la propria intenzione di celebrare la Promessa al Consiglio locale affidandosi alla decisione di quest'ultimo.
6. Il Consiglio sia custode del percorso del giovane, verificando la sua maturità libera di fronte al Vangelo e le condizioni oggettive necessarie per scegliere di celebrare la Promessa.
 - a. Qualora il giovane francescano, in dialogo con il Consiglio, riconosca di non trovarsi in conformità con quanto indicato dalla Chiesa, pur non celebrando la Promessa, prosegua nel proprio cammino di discernimento nella fraternità.

Art. 11 - La Promessa

1. La Promessa è il fulcro del cammino del giovane francescano mediante cui il gifrino sceglie di impegnarsi annualmente e con responsabilità. È l'atto formale e individuale a vivere l'Eucaristia come centro, il Vangelo come guida, la Chiesa come madre e i poveri e gli ultimi come fratelli, in comunione con tutta la fraternità che lo accompagna nel cammino di ricerca e di crescita spirituale e personale.²⁶
2. Ogni gifrino promesso è pienamente parte della fraternità ed è chiamato a mettersi al servizio

²⁵ Cfr. Aa.Vv., Francesco e Chiara... una forma di vita, Edizioni Porziuncola, Assisi 2016.

²⁶ Cfr. Modello di statuti nazionali n.28.

della stessa a qualsiasi suo livello.

3. Il *Rito della Promessa* si svolge, di norma, all'interno della Celebrazione Eucaristica²⁷, in comunione con tutta la famiglia francescana. Tale scelta sottolinea la condivisione con il popolo di Dio. La Promessa non è solo *per e del* singolo, ma ha valore di testimonianza per la comunità.
È nella celebrazione della prima Promessa che si consegna il *Tau*;
4. Qualora un membro della fraternità sia assente o impossibilitato a essere presente nella data scelta, può celebrare la Promessa, preferibilmente durante un'altra Celebrazione Eucaristica.

Art. 12 - Risposta alla chiamata

1. Con la Promessa inizia per il giovane il tempo di approfondimento dei valori della spiritualità francescana, della propria vocazione e della sua missione nella Chiesa e nella società.
2. L'**obiettivo** di tutto questo tempo è scoprire e verificare la vocazione francescana e orientarsi concretamente e con responsabilità verso la propria scelta di vita²⁸.
3. La sua **durata** comprende il tempo che va dalla prima Promessa fino alla conclusione del percorso nella GiFra.

Il percorso nella GiFra si ritiene concluso:

- a. quando il giovane individua la sua vocazione;
- b. al raggiungimento dei 30 anni d'età.

È bene che la fraternità accompagni questo passaggio. Ai giovani adulti, o qualora il giovane ne manifesti la volontà, si propongano specifici percorsi con l'obiettivo di sostenere, guidare e accompagnare il giovane a compiere realmente la sua scelta di vita.

Come segno di gratitudine alla fraternità per il percorso compiuto, il cammino nella GiFra si concluda con il *Rito di Restituzione*.

4. I **contenuti** di questo tempo, in comunione con il cammino della Chiesa, sono quelli proposti dal Consiglio Nazionale, da adattare alle esigenze della realtà locale.
5. In questa tappa è importante, da parte del Consiglio, l'attenzione e la cura del cammino del singolo gifrino; è bene proporre percorsi personali anche esterni alla GiFra e raccomandare l'accompagnamento spirituale in maniera particolare a chi vive momenti di crisi, come:
 - a. **coloro che non celebrano la Promessa per una crisi di fede.** Il Consiglio aiuti il giovane, soprattutto attraverso la preghiera, ad assumere una piena consapevolezza del personale momento di vita. Al termine di questo tempo di crisi, il giovane e il Consiglio decidano se e come celebrare la Promessa.
 - b. **coloro che si trasferiscono di sede per motivi di studio o di lavoro.** Il trasferimento in un nuovo luogo, con il necessario distacco dai personali punti fermi, può rappresentare un tempo di grazia e di crescita. Individuata una fraternità francescana vicina, si raccomanda che ci sia un accompagnamento del giovane da parte dei due Consigli locali in dialogo tra loro. Qualora non fosse possibile trovare una fraternità vicina, si consiglia di entrare in contatto con la realtà regionale e di continuare a vivere un cammino cristiano nella Chiesa locale.

Nel caso in cui il giovane che svolge un servizio si trasferisca, per un periodo superiore ai sei mesi in un luogo che non permette di vivere a pieno la fraternità in cui svolge lo stesso, si chiede a questi un attento discernimento in dialogo con il proprio Consiglio, per scegliere responsabilmente se continuare a prestare servizio o se dimettersi.

Art. 13 - Passaggio all'OFS

1. Maturato il discernimento sul carisma, il giovane francescano che intende proseguire il proprio cammino nell'OFS condivida la scelta con il proprio Consiglio e si metta in contatto con il

²⁷ Cfr. Modello di statuti nazionali n.28.

²⁸ Cfr. Modello di statuti nazionali, nn. 30-31.

Ministro della fraternità OFS locale per fare i passi necessari²⁹.

La formazione francescana ricevuta nella GiFra, che presuppone quella umana e cristiana, si può considerare quale periodo di iniziazione nell'OFS³⁰.

I membri della GiFra che desiderano emettere la professione nell'OFS seguano quanto previsto dalla Regola, dalle Costituzioni Generali, dal Rituale e dallo Statuto Nazionale dell'OFS³¹.

2. Conclusa la formazione iniziale nell'OFS ed emessa la professione, il giovane può scegliere, in dialogo e in discernimento con i consigli GiFra e OFS, di vivere un tempo di simultaneità, detta anche *doppia appartenenza*³², fino alla naturale conclusione del cammino in GiFra. L'Ammissione e la Professione OFS³³ non precludono al giovane la possibilità di vivere la fraternità GiFra, in particolare nel servizio e nel Consiglio di ogni livello³⁴.

In ogni caso, è importante che il giovane professo partecipi attivamente alla vita delle fraternità OFS e GiFra. Nel tempo della simultaneità si richiede di «considerare le priorità della Professione e della partecipazione attiva nella vita della propria fraternità OFS locale»³⁵.

²⁹ Cfr. CIOFS, *Incorporazione nell'OFS dei membri della GiFra*, n. 3.

³⁰ Cfr. CCGG OFS, art. 38,3; Cfr. CIOFS, Statuto della Fraternità internazionale dell'Ordine Francescano Secolare, art. 53,4, art. 73,1.

³¹ Cfr. CIOFS, *Incorporazione nell'OFS dei membri della GiFra*, n. 5,1.

³² Cfr. CIOFS, Statuto della Fraternità internazionale dell'Ordine Francescano Secolare, art. 25,3; CIOFS, *Incorporazione nell'OFS dei membri della GiFra*, nn. 5; 6.

³³ Cfr. *Regola OFS*, art. 23; CCGG OFS, art. 39.

³⁴ Cfr. CIOFS, Statuto della Fraternità internazionale dell'Ordine Francescano Secolare, art. 73,4; CIOFS, *Incorporazione nell'OFS dei membri della GiFra*, n. 5,2.

³⁵ Cfr. CIOFS, Statuto della Fraternità internazionale dell'Ordine Francescano Secolare, art. 73,4.

IV - Organizzazione della vita fraterna

Art. 14 - La fraternità

La GiFra si articola in fraternità organizzate in tre livelli, come indicato nel presente *Statuto*. Ognuna di queste realtà si relaziona con la fraternità OFS di pari livello o, in sua assenza, con quella di livello superiore.

La vita di una fraternità si articola in incontri periodici di preghiera, formazione, condivisione, convivialità e servizio.

Art. 15 - Fraternità locale: identità e composizione

La fraternità locale è la cellula costitutiva della GiFra e l'ambito dove i fratelli e le sorelle si incontrano per fare la loro esperienza della vita cristiana alla luce del messaggio di san Francesco d'Assisi³⁶.

1. **Fraternità in formazione:** un gruppo di giovani interessati a intraprendere il cammino della Gioventù Francescana. Il percorso di formazione iniziale che conduce alla celebrazione del Rito di Iniziazione deve avere una durata minima di due anni.
Il cammino formativo è affidato a un'équipe costituita dal Delegato GiFra di livello superiore, da un Assistente del gruppo e da un francescano secolare nominato dal Consiglio OFS locale oppure, laddove assente, da quello di livello superiore.
2. **Fraternità costituita**³⁷: il gruppo di almeno cinque gifrini che abbiano celebrato il *Rito della Promessa*.
 - a. La richiesta di costituzione della fraternità sia fatta al Consiglio della GiFra regionale o, ove non esista, al Consiglio corrispondente dell'OFS.
 - b. Il Consiglio regionale GiFra e il Consiglio locale OFS redigono il *Documento di Costituzione* e lo consegnano alla fraternità. Entrambi i Consigli sono tenuti ad archiviare una copia del suddetto atto.
 - c. La nascita della nuova fraternità sia comunicata al Ministro provinciale che riconosce la costituzione della fraternità, nata nella casa religiosa di sua competenza o in altra sede, e nomina l'Assistente spirituale.
 - d. Firmato il *Documento di Costituzione*, la nuova fraternità locale dovrà celebrare il suo Capitolo elettivo in conformità al presente *Statuto*.
 - e. La fraternità locale è animata e guidata da un Consiglio i cui compiti sono definiti negli articoli dal 24 al 27 del presente *Statuto*³⁸.
3. **Fraternità in difficoltà**³⁹: una fraternità in cui non è possibile celebrare un capitolo elettivo o svolgere le normali attività di vita fraterna. Se il numero di gifrini che hanno celebrato la Promessa diventa inferiore a cinque per un periodo di tempo superiore a un anno dall'ultimo rinnovo, la fraternità va dichiarata in difficoltà.
 - a. Tale fraternità viene accompagnata dal Consiglio GiFra di livello superiore che può decidere di affidarla a una fraternità locale vicina e di sciogliere il Consiglio, nominandone uno nuovo.
 - b. Il Ministro provinciale, in quanto responsabile dell'assistenza spirituale, deve essere informato della situazione in cui si trova questa fraternità.
 - c. Nell'ipotesi di chiusura della fraternità, il Consiglio GiFra di livello superiore redige il *Documento di chiusura*, lo invia al Ministro provinciale di riferimento e alla fraternità OFS interessata e provvede all'archiviazione.

³⁶ Cfr. CIOFS, Statuto della fraternità internazionale dell'Ordine Francescano Secolare, art. 69,1.

³⁷ CIOFS, Guida per la Costituzione di una nuova fraternità della Gioventù Francescana, n. 8.

³⁸ Cfr. CIOFS, Statuto della fraternità internazionale dell'Ordine Francescano Secolare, art. 7.

³⁹ Cfr. CIOFS, Guida per la Costituzione di una nuova fraternità della Gioventù Francescana, n. 12.

Art. 16 - Fraternità regionale: identità e composizione

1. La fraternità regionale è l'unione di almeno tre fraternità GiFra locali costituite nell'ambito di un territorio determinato, che può coincidere con una o più fraternità OFS regionali.
2. La sua costituzione spetta al Consiglio GiFra nazionale in collaborazione con i Consigli OFS regionali e con i Ministri provinciali di riferimento⁴⁰. Una volta costituita la fraternità regionale, spetta al Consiglio OFS la nomina di un Delegato e ai Ministri provinciali la nomina dell'Assistente dell'obbedienza di riferimento. Il primo Capitolo elettivo è convocato dal Consiglio nazionale e si svolge secondo quanto indicato dal presente *Statuto*.
3. La fraternità regionale è animata e guidata da un Consiglio i cui compiti sono definiti negli articoli dal 24 al 27 del presente *Statuto*⁴¹.
4. Nel caso di una fraternità regionale con meno di tre fraternità locali costituite, il Consiglio GiFra nazionale⁴², dopo essersi confrontato con i Ministri provinciali e il rispettivo Consiglio regionale OFS, può valutare di:
 - a. accompagnare direttamente queste fraternità locali, dopo aver stabilito le modalità necessarie e gli obiettivi da raggiungere;
 - b. chiedere l'animazione a una fraternità GiFra regionale più vicina.

Art. 17 - Fraternità nazionale: identità e composizione

1. La fraternità nazionale è l'unione di tutte le fraternità GiFra locali esistenti nell'ambito della fraternità OFS nazionale⁴³. Le fraternità locali sono collegate e coordinate tra loro tramite le fraternità regionali (ove esistano).
2. La fraternità nazionale è animata e guidata da un Consiglio i cui compiti sono definiti negli articoli dal 24 al 27 del presente *Statuto*⁴⁴.
3. Nel caso in cui la fraternità GiFra nazionale si trovi in difficoltà, cioè abbia meno di cinque fraternità locali costituite o meno di 50 gifrini promessi, spetta al Consiglio nazionale OFS o, in sua assenza, alla Presidenza del CIOFS, di accompagnare le fraternità nominando un Consiglio GiFra nazionale provvisorio, che sarà responsabile per l'animazione e guida delle fraternità locali esistenti. Se si creano nuovamente le condizioni per riprendere la vita ordinaria della fraternità nazionale⁴⁵, il Consiglio provvisorio chiederà al Consiglio OFS nazionale o, in sua assenza, alla Presidenza del CIOFS, di celebrare il Capitolo elettivo nazionale.

Art. 18 - Organismi della GiFra

Gli organismi della Gioventù Francescana ad ogni livello sono: il Capitolo (fraternalo ed elettivo), il Consiglio, il Presidente.

Art. 19 - Capitolo fraternalo

Il Capitolo fraternalo è chiamato a progettare il cammino della fraternità e gli itinerari formativi in armonia con la Chiesa Cattolica e con le proposte del Consiglio di livello superiore. Il Capitolo è un momento sinodale da vivere nell'ottica del discernimento comunitario.

⁴⁰ Cfr. Cfr. Modello di statuti nazionali, n. 37.

⁴¹ Cfr. CIOFS, Statuto della fraternità internazionale dell'Ordine Francescano Secolare, art. 7.

⁴² Cfr. CIOFS, Guida per la Costituzione di una nuova fraternità della Gioventù Francescana, n. 13.

⁴³ CIOFS, *Linee guida*, n. 36.

⁴⁴ Cfr. CIOFS, *Statuto della fraternità internazionale dell'Ordine Francescano Secolare*, art. 7.

⁴⁵ Cfr. CIOFS, Guida per la Costituzione di una nuova fraternità della Gioventù Francescana, n. 14.

Art. 20 - Capitolo fraterno: composizione

Il Capitolo fraterno è composto:

- a. a livello locale dai gifrini promessi, dal Delegato e/o dall'Animatore fraterno OFS e dall'Assistente spirituale;
- b. a livello regionale dal Consiglio regionale, dai Consigli locali, dalle fraternità di servizio regionali qualora esistenti.
In casi particolari, il Consiglio regionale, sentito il Consiglio nazionale, può invitare tutti i gifrini promessi della fraternità regionale.
- c. a livello nazionale dal Consiglio nazionale, dai Consigli regionali, dalle fraternità di servizio nazionali qualora esistenti.

Il Consiglio nazionale può decidere di convocare i presidenti locali di quelle fraternità ove non sia costituita la fraternità regionale.

Sono altresì chiamati a partecipare:

- a. a livello locale i giovani non promessi;
- b. a livello regionale i referenti delle fraternità locali in formazione e di quelle in difficoltà;
- c. a livello nazionale i referenti delle fraternità regionali in formazione e di quelle in difficoltà.

Art. 21 - Capitolo fraterno: compiti

Il Capitolo fraterno ha in particolare il compito di:

- a. fare memoria del cammino vissuto;
- b. leggere le esigenze ed individuare i bisogni della fraternità;
- c. ricercare i punti di forza e di debolezza;
- d. avere uno sguardo profetico;
- e. avviare processi;
- f. esaminare e discutere gli obiettivi individuati dal Consiglio;
- g. condividere le difficoltà e ricercarne le possibili soluzioni;
- h. stabilire quota e modalità del contributo fraterno.

Art. 22 - Capitolo fraterno: diritto di voto

1. Al Capitolo locale hanno diritto di voto i gifrini promessi e il Delegato OFS.
2. Al Capitolo regionale hanno diritto di voto i gifrini del Consiglio regionale e il Delegato OFS di quest'ultimo, i presidenti e i vicepresidenti locali. In caso di assenza di questi ultimi, possono essere delegati gifrini promessi membri del Consiglio della stessa fraternità locale. In casi particolari, su richiesta del Consiglio regionale, sentito il Consiglio nazionale, possono votare tutti i gifrini promessi della fraternità regionale.
3. Al Capitolo nazionale hanno diritto di voto i gifrini del Consiglio nazionale e il Delegato OFS di quest'ultimo, i presidenti e i vice-presidenti regionali. In caso di assenza di questi ultimi, possono essere delegati membri dello stesso Consiglio regionale. Il Consiglio nazionale, ove non sia costituita la fraternità regionale, può decidere di far votare due delegati individuati tra le fraternità locali.
4. Per procedere validamente a votazioni è necessaria la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto.
5. Una fraternità in formazione, non avendo promessi, non ha diritto di voto.

Art. 23 - Capitolo fraterno: riunioni

1. Il Capitolo, a tutti i livelli, si riunisce almeno due volte l'anno, previa convocazione da parte del Presidente del Consiglio di pari livello.
2. Il Capitolo è convocato entro un termine di anticipo non inferiore a dieci giorni a livello locale, e non inferiore a trenta giorni a livello regionale e nazionale.

3. In casi eccezionali e motivati, il Capitolo fraterno può riunirsi con modalità online.

Art. 24 - Consiglio

1. Il Consiglio anima e guida la fraternità con responsabilità, organizzando una progettazione e una programmazione adeguate, curando il percorso personale, il cammino e il discernimento del gifrino.
2. Il Consiglio della fraternità è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, da un numero di Consiglieri stabilito dal Capitolo di livello corrispondente, dal Delegato OFS per la GiFra, nominato dal Consiglio OFS di pari livello, ed è accompagnato dall'Assistente spirituale a livello locale e dalla Conferenza degli Assistenti regionale o nazionale.
3. Almeno due membri del Consiglio nazionale siano preferibilmente Professi OFS⁴⁶.
4. Il mandato del Consiglio locale ha una durata di 2 anni, il mandato del Consiglio regionale e nazionale ha una durata di 3 anni.

Art. 25 - Consiglio: compiti

I compiti del Consiglio sono:

- a. impegnarsi a vivere in pienezza la fraternità all'interno del Consiglio;
- b. animare e coordinare le attività della fraternità e nominare i delegati⁴⁷ dei diversi ambiti di servizio;
- c. accompagnare e guidare i Consigli di livello inferiore e i membri della fraternità di pari livello, curandone la formazione e le relazioni fraterne. Un ottimo strumento per vivere questa cura vicendevole tra i diversi livelli è la visita fraterna e pastorale;
- d. promuovere corsi di formazione, esercizi spirituali e momenti di preghiera, convegni, raduni e simili esperienze, e stimolare l'impegno concreto dei gifrini nei servizi caritativi;
- e. curare i rapporti e accrescere la collaborazione con il Primo, il Secondo, il Terzo Ordine Regolare e l'Ordine Franciscano Secolare, mediante programmazioni e iniziative comuni soprattutto nell'ambito della Chiesa locale;
- f. attivarsi, in comunione con l'OFS, per la cura degli Araldini e in generale per la cura dei più piccoli;
- g. promuovere, con l'OFS e tutta la fraternità francescana, la presenza attiva sul territorio con opere di sensibilizzazione e di sostegno concreto alle situazioni di bisogno e sulle tematiche di giustizia, pace e salvaguardia del Creato;
- h. aver cura di redigere il verbale di ogni incontro di Consiglio, di ogni Capitolo e provvedere alla relazione annuale sulle attività della fraternità;
- i. gestire la cassa e l'archivio della fraternità, presentando una relazione economica nel Capitolo fraterno almeno una volta l'anno.

Art. 26 - Consiglio: incontri

1. Per garantire un servizio costante e puntuale, i Consigli di vario livello abbiano cura di incontrarsi periodicamente in base alle necessità. A inizio anno fraterno è utile predisporre un calendario di Consiglio.
2. È utile convocare le riunioni di Consiglio regionale e nazionale, indicando luogo, data, orario e ordine del giorno, con un anticipo ordinariamente di almeno quindici giorni.
3. È bene che ogni incontro di Consiglio inizi in un clima di preghiera con un momento di condivisione personale, per far crescere lo spirito fraterno fra i membri del Consiglio stesso.

⁴⁶ Cfr. CCGG OFS art. 97.3.

⁴⁷ Cfr. Consigli Utili 2.0, pp. 24-25

Art. 27 - Consiglio: servizi della fraternità costituita⁴⁸

Dopo il Capitolo elettivo, si riconoscono all'interno di una fraternità, nei tre livelli, tre servizi.

1. Il **Presidente**, fermo restando la corresponsabilità di tutto il Consiglio nell'animazione e nella guida della fraternità, è il primo responsabile della fraternità stessa.
2. Nello svolgimento del suo servizio, il Presidente è affiancato in tutto dal **Vicepresidente**, che collabora con lui in spirito fraterno e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo.
3. I **Consiglieri** sono scelti nel Capitolo elettivo per servire la fraternità. Tra di loro, qualora necessario, si individuano i responsabili dei vari ambiti di servizio.
All'interno del Consiglio è necessario individuare i responsabili di:
 - a. **Segreteria**, il cui delegato redige gli atti delle riunioni, cura l'archivio della fraternità e gestisce le comunicazioni. Insieme con il Presidente firma gli atti ufficiali della fraternità.
 - b. **Economato**, il cui delegato gestisce e amministra l'inventario di tutti i mezzi materiali e finanziari della fraternità e rende conto della sua amministrazione al Consiglio. Insieme con il Presidente firma i documenti economici della fraternità.
4. Il Consiglio GiFra a tutti i livelli nomina tra i suoi membri un Delegato che fa parte del corrispondente Consiglio OFS. Egli ha diritto di voto in consiglio OFS solo se è un francescano secolare professo⁴⁹.
5. A livello nazionale il Consiglio individua e nomina un Delegato che cura e mantiene le relazioni con il CIOFS.

Art. 28 - Il Consigliere fraterno GiFra

È facoltà del Consiglio nazionale o regionale nominare, fra i propri membri, i Consiglieri fraterni⁵⁰ che si prendano cura delle fraternità (locali nel caso dei Consiglieri regionali, regionali nel caso di Consiglieri nazionali) a loro affidate.

Il Consigliere fraterno non può accompagnare la sua fraternità di appartenenza.

Art. 29 - Le fraternità di servizio

1. È facoltà del Consiglio, ad ogni livello, per meglio adempiere al servizio fraterno e pastorale e favorire la corresponsabilità, istituire, anche in comunione con l'OFS, delle fraternità di servizio coinvolgendo gifrini esterni allo stesso, coordinati da un Delegato.
2. Le fraternità di servizio devono essere individuate sulla base delle esigenze, degli obiettivi e delle potenzialità della fraternità di pari livello in ambiti e progetti specifici che il Consiglio vuole intraprendere. A titolo di esempio possono riguardare: Formazione, Liturgia, Evangelizzazione e Presenza nel Mondo (EPM), Araldinato, Comunicazioni Sociali e Web (CS e Web);
3. Poiché fungono da ausilio al Consiglio esse decadono contemporaneamente al Consiglio che le ha istituite, salvo eventuale riconferma dal Consiglio neoeletto.

Art. 30 - Animazione da parte dell'OFS: Delegato e Animatore fraterno

1. Per favorire la comunione fraterna con l'OFS, è indispensabile l'accompagnamento dei giovani da parte dell'intera fraternità e, in modo particolare, di membri idonei. Pertanto, il Consiglio OFS, a tutti i livelli, si impegna a nominare per la fraternità della GiFra un Delegato e un Animatore fraterno⁵¹. Quando sia conveniente per la vita della fraternità, il Delegato OFS

⁴⁸ Cfr. AA.VV., *Consigli Utili 2.0. Per animare una fraternità GiFra*, Roma 2018, pp. 21-45.

⁴⁹ Cfr. CIOFS, *Statuto della fraternità internazionale dell'Ordine Francescano Secolare* art. 71.

⁵⁰ Cfr. AA.VV., *Consigli Utili 2.0. Per animare una fraternità GiFra*, Roma 2018, p. 31 (lì chiamato Delegato fraterno).

⁵¹ Cfr. *CCGG OFS*, art. 96.2; CIOFS, *Statuto della fraternità internazionale dell'Ordine Francescano Secolare* art. 70-71; *Statuto OFS Italia*, nn. 47-48; CIOFS, *Linee guida per l'animazione fraterna*, nn. 2-5; *Incorporazione nell'OFS dei membri della GiFra*, n. 2.

nel Consiglio della GiFra, può essere anche l'Animatore fraterno della GiFra⁵².

2. Il **Delegato OFS** per la GiFra è un Professo che:
 - a. rappresenta la fraternità OFS nel Consiglio GiFra di pari livello;
 - b. mantiene i contatti e favorisce la reciproca conoscenza dei rispettivi Consigli;
 - c. partecipa alle assemblee e alle attività organizzate dalla Gioventù Francescana;
 - d. ha diritto di voto nel Consiglio GiFra a cui partecipa, salvo che per l'elezione alle cariche⁵³.
3. L'**Animatore fraterno** OFS per la GiFra è un Professo, richiesto dal Consiglio GiFra, individuato dal Consiglio OFS sulla base delle seguenti caratteristiche: spiritualità, formazione, dinamicità, costanza, rispetto, grande capacità di ascolto e dialogo. Attraverso la sua testimonianza evangelica, ha il compito di:
 - a. accompagnare i giovani nel loro cammino di crescita umana e spirituale per raggiungere un buon discernimento vocazionale;
 - b. promuovere e sostenere lo stile di vita francescano tra i giovani e la comunione reciproca tra le fraternità GiFra e OFS di pari livello;
 - c. collaborare con il Consiglio GiFra di pari livello nella realizzazione delle attività di fraternità.
4. Il mandato del Delegato OFS e dell'Animatore fraterno termina con lo scadere del Consiglio che li ha nominati.

Art. 31 - Assistente spirituale⁵⁴

1. In segno di comunione con tutta la famiglia francescana, il Consiglio della GiFra si assicura che i Ministri provinciali del Primo Ordine e del TOR individuino un Assistente che curi spiritualmente i singoli e la fraternità tutta. Egli salvaguarda la fedeltà al carisma francescano, la comunione con la Chiesa e l'unione di questa con la famiglia francescana e coopera alla formazione dei giovani. A livello nazionale si fa richiesta degli assistenti ai presidenti delle conferenze dei Ministri Provinciali.
2. L'Assistente è parte dei Consigli e del Capitolo di pari livello. Esclusivamente nei Consigli ha diritto di voto, eccetto che nelle questioni economiche.
3. La nomina degli Assistenti spirituali si attua in analogia con quanto stabilito nello *Statuto per l'Assistenza spirituale e pastorale all'OFS*⁵⁵. L'Assistente spirituale sia preferibilmente un religioso francescano, del primo ordine o del TOR⁵⁶.
4. L'Assistente spirituale⁵⁷ secondo lo spirito di 1Pt 5,1- 4 ha il compito⁵⁸ di:
 - a. entrare in dialogo personale con i giovani, saper ascoltare, attendere, avere pazienza e avere un atteggiamento caritatevole e misericordioso;
 - b. aiutare e accompagnare i giovani nella conversione continua richiesta dal Vangelo;
 - c. accompagnare i giovani nel discernimento vocazionale;
 - d. dialogare e collaborare con la Chiesa locale con spirito fraterno.
5. A livello nazionale e regionale, per una migliore organizzazione del servizio, se gli assistenti sono più di uno, si costituisce la CAS (Conferenza Assistenti Spirituali) per vivere il servizio

⁵² Cfr. CIOFS, Statuto della fraternità internazionale dell'Ordine Francescano Secolare art. 70-71; Linee guida per l'animazione fraterna, n. 3.

⁵³ Cfr. CIOFS, Statuto della fraternità internazionale dell'Ordine Francescano Secolare art. 71,3.

⁵⁴ Cfr. CCGG OFS artt. 85,2; 96,6; 97,2; *Statuto per l'Assistenza spirituale e pastorale all'OFS*; CIOFS, Linee guida per l'animazione fraterna, n. 6. CASIT OFS-GiFra Italia, *Indicazioni sulla formazione dei religiosi alla conoscenza e assistenza dell'OFS e della GiFra*.

⁵⁵ Cfr. *Statuto per l'Assistenza spirituale e pastorale dell'OFS*, artt. 5,2; 11,2.

⁵⁶ Cfr. *Statuto per l'Assistenza spirituale e pastorale dell'OFS*, art. 15,4.

⁵⁷ Cfr. CIOFS, Incorporazione nell'OFS dei membri della GiFra, n. 3; Aa.Vv., Consigli Utili 2.0. Per animare una fraternità GiFra, Roma 2018, pp. 37-42.

⁵⁸ Cfr. Aa.Vv., Consigli Utili 2.0. Per animare una fraternità GiFra, Roma 2018, pp. 37-42.

collegialmente⁵⁹.

6. Nel suo servizio ai vari livelli è richiesta collaborazione e intesa con i fratelli e le sorelle dell'OFS, in particolare con il Delegato e/o Animatore fraterno.
7. Gli Assistenti OFS e GiFra di pari e diverso livello si impegnino sempre a dialogare per favorire il cammino della famiglia francescana tutta.

Art. 32 - Consigliere internazionale GiFra

1. Nel contesto internazionale la GiFra d'Italia è accompagnata dal Consigliere internazionale, individuato dal CIOFS.
2. La Presidenza del CIOFS determina il numero, con un massimo di sei, e il metodo di elezione dei Consiglieri internazionali rappresentanti della GiFra al Capitolo generale OFS⁶⁰.

Art. 33 - Capitolo elettivo

1. Il Capitolo elettivo, a tutti i livelli, è l'insieme dei gifrini promessi riuniti in momenti spirituali e di fraternità che accompagnano il momento di elezione del nuovo Consiglio.
2. Nello spirito di minorità, il Presidente, il Vicepresidente e i Consiglieri di qualsiasi livello vengono eletti a scrutinio segreto.

Art. 34 - Capitolo elettivo: convocazione

La convocazione del Capitolo elettivo, ai diversi livelli, sia fatta dal Presidente, per iscritto, con un anticipo di almeno un mese indicando il luogo, il giorno e l'ora⁶¹. Almeno un mese prima del Capitolo elettivo si tenga un incontro precapitolare, convocato con le stesse tempistiche del Capitolo elettivo, al fine di preparare al meglio la celebrazione del Capitolo stesso.

Art. 35 - Capitolo elettivo: celebrazione

1. Il Capitolo elettivo nazionale è presieduto dal Ministro nazionale OFS o da un suo delegato.
2. Negli altri casi è presieduto dal Presidente di livello immediatamente superiore o da un suo delegato, il quale conferma l'elezione. Il Presidente, o il delegato, non può presiedere le elezioni nella propria fraternità locale o regionale.
3. Il Presidente del Capitolo designa un segretario e due scrutatori.
4. Essendo il Capitolo elettivo un momento di preghiera, venga celebrato dall'Assistente spirituale di livello immediatamente superiore o da un suo delegato⁶².

Art 36 - Capitolo elettivo: soggetti attivi e passivi

1. A livello locale hanno voce attiva, ossia possono eleggere, tutti i gifrini promessi e il Consiglio uscente.
2. A livello regionale hanno voce attiva i Presidenti e Vicepresidenti locali o loro delegati (membri del Consiglio locale) e i gifrini del Consiglio uscente.
 - a. In casi particolari, su richiesta del Consiglio regionale, sentiti il Consiglio nazionale e il Capitolo fraterno regionale, possono avere voce attiva tutti i gifrini promessi della fraternità regionale.
3. A livello nazionale hanno voce attiva i Presidenti e Vicepresidenti regionali o loro delegati

⁵⁹ Cfr. CCGG OFS art. 90,3; Statuto per l'Assistenza spirituale e pastorale dell'OFS, artt. 19,2; 21,2. Regolamento della Conferenza nazionale degli Assistenti spirituali all'OFS d'Italia, Assisi 5 marzo 2010.

⁶⁰ Cfr. CCGG OFS, art. 97,5.

⁶¹ Cfr. CCGG OFS, art. 76,1.

⁶² Vedi sezione Riti del presente Statuto a pp. con QR (da aggiornare una volta pronta la pagina QR Code)

(membri del Consiglio regionale) e i gifrini del Consiglio uscente.

4. Ad ogni livello, hanno voce passiva, ossia possono essere eletti, tutti i gifrini promessi della fraternità nella quale si sta celebrando il Capitolo elettivo.
5. Il delegato OFS non ha voce attiva né passiva per l'elezione del Consiglio ai vari livelli.

Art 37 - Capitolo elettivo: validità

Per procedere validamente alla celebrazione del Capitolo elettivo, si richiede la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto.

Art 38 - Votazioni: Presidente e Vicepresidente

1. Per l'elezione del Presidente si richiede il raggiungimento della metà più uno dei voti dei presenti aventi diritto al voto.
2. Se al primo turno non è raggiunta la predetta maggioranza, oppure chi risulta eletto non accetta il servizio, si procede al secondo scrutinio con le medesime modalità.
3. Se anche al secondo turno non viene raggiunta la maggioranza richiesta, oppure chi risulta eletto non accetta il servizio, si proceda ad un terzo ed ultimo scrutinio tra i soli due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti al secondo turno. Nel caso in cui più di due gifrini abbiano ricevuto lo stesso numero di voti, si scelgano i due mediante il criterio dell'anzianità della prima Promessa. In caso di ulteriore parità, si scelga per anzianità anagrafica. In tale ipotesi, nel ballottaggio, risulta eletto chi tra i due riporti il maggior numero di voti. In caso di parità, si proceda mediante il criterio di anzianità di Promessa e poi di anzianità anagrafica. Qualora rifiutino entrambi i gifrini a ballottaggio, il Presidente del Capitolo può procedere con un'ulteriore votazione o può sospendere la fase elettiva per confrontarsi con il proprio Consiglio e discernere il cammino migliore per quella fraternità.
4. Per l'elezione del Vicepresidente si procede in uguale maniera.

Art. 39 - Votazioni: Consiglieri

1. Per l'elezione dei Consiglieri, nel numero stabilito preliminarmente dal Capitolo, si richiede al primo turno il raggiungimento della metà più uno dei voti dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità, si scelga mediante il criterio dell'anzianità della prima Promessa o, in caso di ulteriore parità, si proceda per anzianità anagrafica.
2. Se al primo turno non è raggiunta la predetta maggioranza, oppure chi risulta eletto non accetta il servizio, si procede ad un secondo e ultimo scrutinio in cui risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti. Nel caso in cui (in tale ultima ipotesi) due o più gifrini abbiano ricevuto lo stesso numero di voti, si scelga mediante il criterio dell'anzianità della prima Promessa. In caso di ulteriore parità, si scelga per anzianità anagrafica.
3. In caso di ripetuti rifiuti, è discrezione del Presidente del Capitolo annullare il Capitolo elettivo o ridurre il numero di consiglieri a quanti fino a quel momento hanno accettato.

Art 40 - Capitolo elettivo: rielezioni e incompatibilità

1. I membri del Consiglio, per il livello regionale e nazionale, possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi nello stesso livello, a prescindere dal servizio svolto.
2. A livello locale Presidente e Vice possono essere eletti per un massimo di tre mandati consecutivi.
3. Il Presidente uscente non può essere eletto Vicepresidente; a livello regionale e nazionale il Presidente non può essere eletto neppure Consigliere.
4. È incompatibile il servizio di Presidente a due livelli diversi. Nell'ambito di un Consiglio regionale e nazionale, il Presidente non può svolgere il servizio di Segretario e/o Economo

nello stesso livello.

Art. 41 - Passaggio di consegne

In seguito al Capitolo elettivo, a tutti i livelli, il Consiglio uscente trasmette ogni informazione utile alla prosecuzione della vita di fraternità al Consiglio neoeletto. A tal fine, consegna l'archivio con tutti gli atti e i documenti della fraternità, i dati della segreteria, la contabilità e la cassa.

Art. 42 - Sostituzione e/o decadenza dei membri del Consiglio

1. Quando il servizio di Presidente rimane vacante per un qualsiasi motivo, il Vicepresidente ne assume il servizio fino al termine del mandato.
2. Vacante il servizio di Vicepresidente, uno dei Consiglieri viene eletto Vicepresidente dal Consiglio stesso fino al termine del mandato.
3. Nell'ipotesi di vacanza contemporanea di entrambi i servizi di Presidente e Vicepresidente, il Consiglio decade.
4. Vacante il servizio di Consigliere, il Consiglio può procedere alla sua sostituzione, individuando le modalità più opportune.
5. Se la somma delle sostituzioni supera un terzo della composizione iniziale del Consiglio eletto, arrotondato al numero intero successivo, il Consiglio decade.
6. Il Consiglio, in caso di lunga assenza ingiustificata da parte di un suo membro dal proprio servizio o dalla vita di fraternità, segnala la situazione al Consiglio di livello superiore o al competente OFS, che ne può dichiarare la decadenza dal servizio.

Art. 43 - Aggiunta di membri nel Consiglio

In aggiunta ai membri del Consiglio, a tutti i livelli, secondo le esigenze che potrebbero manifestarsi durante il mandato, il Consiglio, in accordo con il Capitolo fraterno e il Consiglio di livello superiore, può cooptare altri Consiglieri senza superare un terzo della composizione iniziale del Consiglio eletto, arrotondato al numero intero successivo.

V - Altri aspetti

Art. 44 - Rapporti con la realtà ecclesiale

1. Per esplicitare il rapporto con la Chiesa come madre, i Consigli, ai tre livelli, è bene che individuino un referente, anche esterno al Consiglio, per intessere e mantenere relazioni con le realtà di pastorale della Chiesa, in particolare con quella giovanile di riferimento.
2. Inoltre, la GiFra, per la sua natura, a livello nazionale, partecipa insieme all'OFS alle riunioni della *Consulta nazionale delle Aggregazioni Laicali* (CNAL).

Art. 45 - L'araldinato e la cura dei piccoli

1. La Gioventù Francescana, in piena comunione con l'OFS, promuove la nascita di gruppi di fanciulli e ne cura e anima il cammino fraterno, affinché, attraverso una pedagogia adatta alla loro età, siano iniziati alla conoscenza e all'amore della vita francescana⁶³.
2. L'araldinato⁶⁴ è il primo passo nel cammino di appartenenza alla famiglia francescana. Esso accoglie i fanciulli tra i 6 e i 13 anni.
 - a. Gli Araldini, sull'esempio di san Francesco "Araldo del Gran Re", con l'impegno della Promessa⁶⁵ annuale, scelgono di portare pace e gioia e di voler costruire un mondo più bello.
 - b. Tra gli animatori della fraternità degli Araldini, nominati dai Consigli OFS e GiFra ai diversi livelli, ci sia almeno un professo OFS o un promesso GiFra.
 - c. Alla fraternità della GiFra è consentito avviare, in comunione ed accordo con il Consiglio locale OFS o, in assenza di quest'ultimo, con quello di livello superiore, una fraternità di Araldini.
3. L'assistenza spirituale, richiesta dai responsabili, è competenza dell'Assistente dell'OFS e/o della GiFra.

Art. 46 - Contributi fraterni

1. La cassa è responsabilità di ogni gifrino. Le fraternità, ai vari livelli, provvedono a costituire e mantenere un fondo cassa, stabilito dai Capitoli fraterni, mediante contributo economico o con iniziative fraterne creative di autofinanziamento.
2. I Consigli ai vari livelli collaborino tra loro per sostenere l'economia di fraternità.

Art. 47 - Archivio storico della fraternità

1. È bene prestare particolare attenzione alla costituzione dell'Archivio della fraternità, da considerare ai vari livelli.
2. Pertanto, si raccomanda di organizzare in maniera ordinata e sicura i Verbali dei Capitoli, il Censimento della fraternità, i registri di Cassa, il materiale fotografico e tutto ciò che si ritiene importante conservare per non dimenticare la storia della fraternità.

Art. 48 - Le Fonti e la validità dello Statuto

1. La GiFra d'Italia è retta dal *Diritto universale della Chiesa*, dalle *Costituzioni Generali dell'OFS* (CCGG OFS) e da questo *Statuto* approvato dal Consiglio nazionale OFS.
2. Per eventuali lacune o dubbi si applicano con le opportune attenzioni le CCGG OFS, lo

⁶³ Cfr. CCGG OFS, art. 25.

⁶⁴ Cfr. CONSIGLI NAZIONALI OFS-GIFRA (a cura di), *Il Nostro Sì*, Roma 2005.

⁶⁵ Cfr. CONSIGLI NAZIONALI OFS-GIFRA (a cura di), *Il Nostro Sì*, Roma 2005, pp. 28-30.

*Statuto della fraternità internazionale dell'OFS e lo Statuto nazionale dell'OFS*⁶⁶.
La chiarificazione di specifici punti e la soluzione di situazioni particolari non previste sono di competenza del Consiglio nazionale della GiFra.

3. Per procedere alla modifica del presente Statuto è necessaria la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto del Capitolo fraterno nazionale. Le modifiche entrano in vigore solo previa approvazione dell'Autorità competente.
4. Con l'entrata in vigore del presente *Statuto*, le norme precedenti sono abrogate.

Roma, 17/11/2023

Luca Piras
Ministro nazionale
Ordine Francescano Secolare



⁶⁶ Cfr. CIOFS, *Modello di Statuti nazionali della GiFra*; Aa.Vv., art.55, Roma 2004.

Bibliografia

- *Bibbia*
- *Codice di Diritto Canonico*
- *Fonti Francescane*

- *Regola OFS*, Roma 24 giugno 1978.
- *Costituzioni Generali OFS*, Roma 8 dicembre 2000.
- *Statuto per l'Assistenza spirituale e pastorale all'OFS*, Roma 28 marzo 2002.
- *Statuto della fraternità Internazionale OFS*, Roma 18 novembre 2002; 17 novembre 2008
- CASIT OFS-GiFra Italia, *Indicazioni sulla formazione dei religiosi alla conoscenza e assistenza dell'OFS e della GiFra*, Roma 2013.
- *Statuto della fraternità nazionale OFS*, Roma 16 maggio 2019.

- *Linee guida del CIOFS, post 2002;*
- CIOFS, *La GiFra. Cammino di vocazione francescana*, Roma 2004.
- CIOFS, *Modello di Statuti nazionali della GiFra*, Roma 2004.
- CIOFS, *Programma di formazione per la GiFra*, Roma 2004.
- CIOFS, *I Assemblea Internazionale della GiFra*, Barcellona 2007.
- CIOFS, *Regolamento Internazionale della GiFra*, Barcellona 5 luglio 2007.
- CIOFS, *Incorporazione nell'OFS dei membri della GiFra*, Roma Novembre 2008.
- CIOFS, *Guida per la costituzione di una nuova fraternità della GiFra*, Roma 2011.
- CIOFS, *Linee guida per l'animazione fraterna*, Brasile 22 ottobre 2011.
- CIOFS, *Statuto della fraternità internazionale dell'Ordine Franciscano Secolare*, Roma 2021.

- CONSIGLI NAZIONALI OFS-GIFRA (a cura di), *Il Nostro Sì*, Roma 2005.
- AA.VV., *Francesco e Chiara... una forma di vita*, Edizioni Porziuncola, Assisi 2016.
- AA.AV., *DNA GiFra*, Roma 2018.
- AA.VV., *Consigli Utili 2.0. Per animare una fraternità GiFra*, Roma 2018.